

## **AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE**



**ASSOCIAZIONE  
CUORE AMICO  
FRATERNITÀ  
ONLUS**

**COME DONARE  
ALL'ASSOCIAZIONE  
CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS**

## ***Agevolazioni fiscali per privati e imprese***

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale come le ONLUS, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile (IRPEF e IRES), come evidenziato nella tabella che segue:

<b>Beneficiario</b>	<b>Donatore</b>	<b>Tipo di liberalità</b>	<b>Agevolazione spettante</b>
<b>ONLUS</b>	persona fisica	erogazione in denaro e in natura	In alternativa, una delle seguenti:  a) deducibilità, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro  b) detrazione dall'IRPEF del 26% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065 euro) - solo per le erogazioni in denaro
			In alternativa, una delle seguenti:  a) deducibilità, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro  b) deducibilità dal reddito d'impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito d'impresa dichiarato - solo per le erogazioni in denaro
	impresa	cessione di prodotti alimentari e farmaci	costi deducibili dal reddito d'impresa senza alcun limite (le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze)
		cessione di beni prodotti e scambiati dall'impresa	il costo sostenuto per la produzione e l'acquisto non deve essere superiore a 1.032,91 euro (il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro, alla formazione del limite di deducibilità: 2.065,83 euro o 2% del reddito d'impresa dichiarato)
		spese per l'impiego di lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio erogate alle ONLUS	deducibili dal reddito d'impresa nel limite del cinque per mille del costo totale di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi

## **Donare all'Associazione Cuore Amico Fraternità ONLUS**

Cuore Amico è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con personalità giuridica: rispetta una serie di vincoli statutari, opera nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza ed è iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS, presso l'Agenzia delle Entrate, il che permette ai donatori di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Pertanto le erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Associazione Cuore Amico Fraternità ONLUS danno diritto:

- per le persone fisiche: alle detrazioni previste dall'art. 15 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche o, in alternativa, alle deduzioni previste dall'art. 14, co. 1-6 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05;
- per le imprese: alle deduzioni previste dall'art. 14, co. 1-6 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05.

### ***I diversi tipi di agevolazione e differenze***

- ***Detrazioni (per le persone fisiche)***: gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull'imposta lorda, riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente.
- ***Deduzioni ai fini IRPEF (per le persone fisiche)***: gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta. Quest'ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.
- ***Deduzioni ai fini IRES (per le imprese)***: gli oneri deducibili derivano da erogazioni liberali effettuate dalle imprese e permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.

## ***Le detrazioni per le persone fisiche***

Se effettuate a partire dal 2014, **le detrazioni dall'IRPEF sono pari al 26% delle erogazioni in denaro entro il limite annuo di € 2.065**. Possono essere dichiarate sul MOD.UNICO o MOD. 730 come oneri detraibili (art. 15, co. 1.1 del D.P.R. 917/86).

Per gli anni precedenti le detrazioni sono pari al:

1. 24% delle erogazioni in denaro entro il limite annuo di € 2.065: se effettuate nel 2013. Possono essere dichiarate sul MOD.UNICO o MOD. 730 come oneri detraibili (art. 15, co. 1.1 del D.P.R. 917/86);

19% delle erogazioni in denaro entro il limite annuo di € 2.065,83: se effettuate fino al 2012. Possono essere dichiarate sul MOD.UNICO o MOD. 730 come oneri detraibili (art. 15, co. 1, lett. i-bis del D.P.R. 917/86).

### ***Condizioni per poter detrarre***

La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni o contributi avvenga tramite banca (bonifico bancario), ufficio postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente.

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento (fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione) in quanto, non essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.

## **Le deduzioni per le persone fisiche**

**Le deduzioni dal reddito incidono fino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di € 70.000,00.**

In sede di dichiarazione dei redditi le persone fisiche, soggette ad IRPEF, possono dedurre dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato, nella misura massima di € 70.000 annui. L'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti (*art. 14, co.1-6 del decreto legge n. 35 del 2005, cosiddetto decreto sulla competitività*).

L'importo massimo di € 70.000,00 vale solo nel caso in cui la somma erogata corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a € 700.000,00). Nel caso in cui il reddito dell'erogante sia inferiore a € 700.000,00 il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.

### **Condizioni per poter dedurre**

La deduzione in denaro è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni o contributi avvenga tramite banca (*bonifico bancario*), ufficio postale (*versamento in c/c/p o vaglia postale*) o altri sistemi di pagamento (*carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari*).

Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente.

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere deducibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento (fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione) in quanto, non essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri deducibili dichiarati.

Se l'erogazione liberale avviene in natura deve essere considerata in base al suo valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari). Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

**Attenzione:** chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta o della deduzione del reddito complessivo. In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

## ***Le deduzioni per le imprese***

In sede di dichiarazione dei redditi le imprese ((imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, ecc.) e gli enti non commerciali, soggetti all'IRES, **possono dedurre dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato, nella misura massima di € 70.000 annui.**

L'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti (*art. 14, co.1-6 del decreto legge n. 35 del 2005, cosiddetto decreto sulla competitività*). L'importo massimo di € 70.000,00 vale solo nel caso in cui la somma erogata corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a € 700.000,00). Nel caso in cui il reddito dell'erogante sia inferiore a € 700.000,00 il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.

In alternativa alla deducibilità prevista dal decreto sulla competitività (*decreto legge n. 35 del 2005*) le imprese a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di *erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica* e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l'erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni:

- le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa;
- le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

### ***Condizioni per poter dedurre***

La deduzione in denaro è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni o contributi avvenga tramite banca (*bonifico bancario*), ufficio postale (*versamento in c/c/p o vaglia postale*) o altri sistemi di pagamento (*carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari*).

Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente.

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere deducibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento (fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione) in quanto, non

essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri deducibili dichiarati.

Se l'erogazione liberale avviene in natura deve essere considerata in base al suo valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari). Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

***Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo.***

Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, è consentito alle imprese "dare in prestito" i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

## ***La destinazione del 5 per mille***

È inoltre possibile per i contribuenti scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF dovuta al sostegno delle ONLUS, firmando sul CUD, sul MOD. UNICO o sul MOD. 730.

### ***Importante***

- 1. Si può scegliere sia la destinazione dell'8 x mille che del 5 x mille dell'Irpef firmando su tutti e due i campi presenti nella pagina della scelta (Mod. 730-1).**
- 2. Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può comunque scegliere a chi destinare 8 e 5 x mille.** Tutti coloro che hanno **scaricato il CUD** da internet o con l'aiuto di un CAF possono infatti donare l'8 x mille e il 5 x mille presso gli uffici postali o presso un CAF consegnando la scheda relativa alle scelte della destinazione dell' 8 x mille e del 5 x mille allegata al modello CUD, debitamente compilata e firmata, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

### ***Come fare***

Occorre consegnare la scheda firmata nella busta chiusa precompilata con la dicitura: "*Scheda per le scelte della destinazione dell'8 e del 5 x mille dell'IRPEF (Mod. 730-1)*", apponendo il proprio codice fiscale, il cognome e il nome. **Chi ha difficoltà a reperire il CUD può farsi aiutare da un CAF.**